

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, attestante l'insussistenza di cause di incandidabilità, inconferibilità e incompatibilità ad assumere la carica.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a NOTES MARIAUCCIA
nato a TRENTO (TN) il 15/07/72
residente a Fai della Paganella (TN) in
Via CARLEGGI n. 8

eletto Sindaco del Comune di Fai della Paganella, vista la L.R. 3 maggio 2018 n. 2 che approva il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e ss.mm. e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m., per le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti si applicano le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia, nonché delle conseguenze previste dagli artt. 83, 84 e 85 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con la L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm., nel caso di presenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come cause ostative alla candidatura nelle elezioni comunali dall'art. 10, comma 1, del D. Lgs. 31.12.2012 n. 235 e che non sussistono le cause di ineleggibilità, incandidabilità ed incompatibilità previste dagli artt. 74, 76, 77, 78, 79, 80 e 82 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con la L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.
- di impegnarsi nel corso del mandato a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione.

Si allega fotocopia del documento di identità.

Trattamento dei dati personali

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del servizio per il quale la presente dichiarazione viene resa, in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico.

Fai, 14/05/25

(luogo, data)

Il Dichiarante



CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

Art. 75 (Eleggibilità alla carica di sindaco)

1. Nelle province di Trento e Bolzano sono eleggibili a sindaco tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della repubblica, in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale.
2. Nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e fino ai 15.000 abitanti non è immediatamente ricandidabile alla carica di sindaco chi abbia espletato il mandato per tre volte consecutive, se non sono decorsi almeno trenta mesi dalla cessazione della medesima carica; nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti non è immediatamente ricandidabile alla carica di sindaco chi abbia espletato il mandato per due volte consecutive, se non sono decorsi almeno trenta mesi dalla cessazione della medesima carica. Si considera mandato intero quello espletato per almeno trenta mesi.¹

Art. 76 (Cause di non candidabilità alla carica di consigliere comunale e di sindaco)

1. Per quanto riguarda le cause di non candidabilità alla carica di consigliere comunale e di sindaco, si applicano le norme contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Art. 77 (Ineleggibilità a consigliere comunale)

1. Non sono eleggibili a consigliere comunale:
 - a) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici e i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura delle anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
 - b) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alla corte d'appello, ai tribunali e al tribunale amministrativo regionale, compresa l'autonoma sezione per la provincia di Bolzano, nonché i giudici di pace; c) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari del governo, i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;
 - d) i funzionari e gli impiegati dello stato, che hanno compiti di vigilanza sui comuni, nonché quelli delle province di Trento e Bolzano preposti a uffici o servizi che richiedono esercizio di funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi del comune;
 - e) i dipendenti dei rispettivi comuni;
 - f) gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza di istituto, consorzio o azienda dipendente dal comune, di unione di comuni o di istituzione di cui all'articolo 45 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1;
 - g) i legali rappresentanti e i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento del comune;
 - h) gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza appartenenti al servizio sanitario provinciale;
 - i) i legali rappresentanti e i dirigenti delle strutture convenzionate con il servizio sanitario provinciale aventi sede nel territorio della comunità comprensoriale, per i comuni della provincia di Bolzano, o della comunità, per i comuni della provincia di Trento, di cui fa parte il comune;
 - l) i consiglieri comunali in carica in altro comune.
2. Le cause di ineleggibilità previste alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ed i) del comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre l'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature.
3. La causa di ineleggibilità prevista alla lettera l) del comma 1 non ha effetto se gli interessati cessano dalle funzioni per dimissioni non oltre l'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature.
4. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 entro 5 giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione dalle funzioni, ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
5. Per cessazione dalle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito.
6. Le strutture convenzionate di cui alla lettera i) del comma 1 sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 78 (Ineleggibilità a sindaco)

1. È ineleggibile alla carica di sindaco:
 - a) chi si trova in uno dei casi di ineleggibilità previsti dall'articolo 77;
 - b) chi essendovi tenuto non ha reso il conto di una precedente gestione ovvero risulta debitore dopo aver reso il conto;
 - c) il ministro di un culto;
 - d) chi ha il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente di fatto che abbia reso la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado che ricoprano nell'amministrazione del comune il posto di segretario comunale.

Art. 79 (Incompatibilità di cariche)

1. Non può ricoprire la carica di sindaco e di consigliere comunale:
 - a) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza di ente, associazione, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione da parte del comune o che dallo stesso riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 20 per cento del totale delle entrate dell'ente, associazione, istituto o azienda;
 - b) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse del comune, quando il valore superi nell'anno l'importo lordo di euro 258.228,44, ovvero ha

parte in società e imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate dal comune in modo continuativo, quando le sovvenzioni superino nell'anno l'importo lordo di euro 258.228,44 e non siano dovute in forza di una legge;

- c) il consulente legale amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b) del presente comma;
 - d) il medico igienista e il veterinario di distretto dipendenti delle aziende sanitarie locali, limitatamente ai comuni che fanno parte del distretto medesimo. La causa di incompatibilità non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per collocamento in aspettativa;
 - e) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite instauratasi a seguito di azione popolare non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo della regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;
 - f) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato del comune, o di unione di comuni ovvero di istituto, di azienda o di istituzione da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto o azienda e non ha ancora estinto il debito;
 - g) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune o l'unione di comuni ovvero verso istituto, azienda o istituzione da essi dipendenti, è stato legalmente messo in mora, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del DPR 29 settembre 1973, n. 602;
 - h) colui che essendovi tenuto non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante il comune o l'unione di comuni;
 - i) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nell'articolo 77;
 - j) il concessionario di beni comunali nonché il titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza di società concessionaria di beni comunali quando il valore del canone di concessione superi il 5 per cento delle spese correnti del relativo bilancio comunale o l'importo di euro 51.645,68.
- 2. L'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 non si applica agli amministratori e ai dipendenti che abbiano poteri di rappresentanza di enti, associazioni o istituti aventi per esclusivo scopo, senza fini di lucro, attività culturali, assistenziali, di protezione civile volontaria, ricreative o sportive.
 - 3. L'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritti regolarmente nei registri pubblici.
 - 4. Le ipotesi di cui alle lettere e) e h) del comma 1 del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.
 - 5. Sono inoltre incompatibili con la carica di sindaco e di consigliere comunale le cariche di consigliere regionale, di consigliere comunale e di consigliere di una circoscrizione del comune.

Art. 80 (Ulteriori cause di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore)

- 1. Non possono far parte della stessa giunta comunale i fratelli, il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente di fatto che abbia reso la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 30 maggio 1989, n. 223, gli ascendenti, i discendenti, ovvero gli affini in primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.
- 2. Non può ricoprire la carica di sindaco o di assessore chi riveste la carica di presidente, direttore generale o vicedirettore generale di istituti di credito aventi la sede o filiali nel comune.
- 3. Non può ricoprire la carica di sindaco o di assessore colui che riveste la carica di presidente o di membro del consiglio di amministrazione di società cooperative o di consorzi di cooperative che gestiscono direttamente il servizio di tesoreria o di esattoria per conto del comune.
- 4. Non possono ricoprire la carica di sindaco o di assessore i segretari comunali e i segretari delle comunità o delle comunità comprensoriali che svolgono servizio nella medesima provincia. La causa di incompatibilità non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per collocamento in aspettativa.
- 5. Non può ricoprire la carica di sindaco chi ha il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente di fatto che abbia reso la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado che siano concessionari della riscossione dei tributi, tesorieri, appaltatori o concessionari di servizi comunali o in qualunque modo di fidejussori, qualora il valore dell'appalto o della concessione superi nell'anno l'importo lordo di euro 258.228,44.
- 6. Colui che ha ricoperto la carica di assessore per tre mandati consecutivi non può essere rieletto o nominato alla carica medesima se non sono decorsi almeno trenta mesi dalla cessazione della carica. Si considera mandato intero quello espletato per almeno trenta mesi.

Art. 82 (Eccezioni alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità)

- 1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità, gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori o consiglieri del comune, in virtù di una norma di legge, statuto comunale o regolamento in connessione con il mandato elettivo.